

## Evoluzione dell'incertezza

### Le spinte abolizioniste

Con regolare cadenza ricompare, nel dibattito politico, l'attacco alle province, ritenuti enti tendenzialmente inutili e, in quanto tali, fonti di sprechi che contribuiscono a rendere sempre più insopportabili i costi della politica gravanti sulla fiscalità generale.

Una linea di pensiero, trasversale a differenti culture ed approcci al governo della cosa pubblica, ha da tempo l'obiettivo della loro eliminazione, anche se la endemica debolezza dei quadri politici succedutisi negli ultimi quindici anni non ha consentito di andare mai oltre il livello della riflessione teorica.

Una riflessione che, comunque, non può non riconoscere alle province il ruolo di ente deputato al governo delle reti ed alle più generali politiche di governo dell'area vasta.

Il citato *Rapporto 2007* del Censis conferma come esse siano sempre più riguardabili quali veri e propri "centri di condensazione delle istanze territoriali", caratterizzati da un tratto unificante il quale, indipendentemente dal divario nord-sud, esprime "l'esigenza di un presidio forte dell'area vasta in grado di innescare processi di coinvolgimento delle diverse soggettualità presenti nei territori e di concertazione in merito alle azioni da sviluppare".

Un'area vasta, tuttavia, progressivamente depotenziata dall'uso disordinato di forme associative fra enti locali o derivate dalle competenze regionali, preposte alla direzione di una pluralità di settori a preminente contenuto territoriale.

Ne è scaturita una devastante disarticolazione delle 103 province italiane che, al 2007, secondo quanto divulgato dall'Unione delle Province Italiane (Upi) nel corso dell'annuale Assemblea nazionale, sono risultate frazionate in una pluralità di ambiti: 91 per il governo dei sistemi idrici; 103 per lo smaltimento dei rifiuti; 1.099 enti parco e aree protette; 145 parchi regionali; 191 consorzi di bonifica; 63 bacini imbriferi montani; 355 comunità montane; 350 unioni di comuni con varie missioni.

Nel Mezzogiorno, inoltre, a far data dal 1957, sono stati costituiti, su base generalmente sub-provinciale, i *Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale*, anche in questo caso dotati di organi di governo propri e disgiunti dalle assemblee elettive provinciali.

Accenni di consapevolezza di tale problema si ritrovano in un iniziale provvedimento contenuto nella legge finanziaria 2008,

con il quale, molto timidamente, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, le regioni sono obbligate a provvedere, con proprie leggi, al riordino della disciplina delle comunità montane, finalizzato alla compressione di un terzo dei costi per il loro mantenimento, il che si tradurrà in una corrispondente riduzione del loro numero.

Il legislatore statale ha, infatti, specificato i criteri che dovranno regolare l'appartenenza dei comuni ad una comunità montana, a partire dai relativi confini, da ridisegnare secondo l'obiettivo primario della razionalizzazione dei costi di gestione.

I comuni classificati montani potrebbero passare dagli attuali 4.201 a 2.361, con conseguente tendenziale dimezzamento a 189 delle comunità montane, che conterebbero poco più di quattro milioni di abitanti in luogo degli oltre venti.

Queste ultime saranno costituite in base a stringenti requisiti altimetrici e di numerosità dei comuni appartenenti, mai inferiore alle cinque unità, anche se la storica definizione di *montanità*, introdotta allora innovativamente dalla *legge Fanfani* del 1952, avrebbe necessità di una revisione che integri altri fattori quali, ad esempio, l'acclività e il clima, oltre che tenere nel dovuto conto aspetti socio-economici, derivanti dalle relative condizioni di *marginalità*.

Non ha peraltro giovato all'immagine della provincia l'aumento del loro numero che si è incrementato, negli ultimi tredici anni, di tredici unità, con una media di una nuova provincia all'anno, raggiungendo il tetto di 109, nonostante i freni alla costituzione di ulteriori enti contenuti nella legge 142/1990 di riordino delle autonomie locali, che, sotto tale profilo, si è rilevata fallimentare.

Se, comunque, le spinte abolizioniste non sono coronate da successo, non possono essere celati, anche dai fautori del mantenimento delle province, i problemi derivanti dalla offuscata identità di tale ente locale, che puntualmente origina la discussione sull'opportunità della sua esistenza.

Per superare tale ambiguità è indispensabile che, per ciascuna aggregazione territoriale, si debbano individuare poche, sebbene ben precisate, missioni da svolgere senza sovrapposizioni di competenze.

Si è dell'opinione che, il governo del territorio, quale processo di copianificazione assistita, possa essere guidato ottimalmente dal-

le province, per autorevolezza conferita ai loro organi amministrativi dal vigente sistema elettorale e per adeguatezza della dimensione territoriale di riferimento.

Esso rappresenta il ruolo forte e difficilmente mutuabile che le province sono destinate a svolgere, a partire dalle competenze attuali, da consolidare attraverso forme di razionalizzazione che mirino alla semplificazione del quadro di comando, frantumato nella pluralità di competenze cui prima si è fatto riferimento.

Ciò anche a scapito di altri settori, quali edilizia scolastica e viabilità, tradizionalmente cari ad una certa politica tendente a privilegiare gli aspetti gestionali diretti rispetto alla dimensione programmatica, i quali potrebbero essere viceversa organizzati su basi più squisitamente aziendali.

La provincia, infatti, rimane l'unico ente intermedio in grado di alimentare efficacemente il processo di pianificazione di area vasta che, dal 1942, pur introdotto dalla legge 1150, non ha sortito risultati concreti proprio per mancanza di un corrispondente livello di governo del territorio, certo amministrativamente e definito geograficamente.

Non convince, infatti, l'idea di una pianificazione di area vasta a *geometria variabile*, costruita, di volta in volta, su specifiche esigenze in base alle quali si selezionerebbero coerenti ambiti spaziali, non per debolezza concettuale, ma perché inconsapevole dei percorsi irti di difficoltà che i processi di pianificazione territoriale vivono ancora oggi nella maggior parte delle regioni italiane.

Tale soluzione potrebbe essere eventualmente consentita solo in quelle province che, meritoriamente, siano approdate a successive generazioni di pianificazione territoriale di coordinamento, preferibilmente in un quadro di collaborazione interistituzionale accompagnato dalle regioni, mentre la sua applicazione in forma generalizzata tenderebbe a destrutturare gli stessi enti provinciali proprio nella competenza maggiormente utile e innovativa, come era nelle intenzioni del *disegno di legge Lupi*, dal nome del suo relatore, che giunse ad un passo dalla definitiva approvazione parlamentare, sul finire della XIV legislatura (2001-2006).

La pianificazione territoriale di coordinamento provinciale è, inoltre, ancora più necessaria nel Mezzogiorno, attesa la fragilità del sistema degli enti locali, spesso in grande affanno nelle più elementari fasi di avvio di

una stabile azione di pianificazione urbanistica, non di rado inquinata dalla pervasività della malavita organizzata, come è dimostrato dallo scioglimento dei consigli comunali di numerosi, anche popolosi, comuni meridionali, tra cui spiccano i campani.

In conclusione, l'abolizione delle province, oltre a fare definitivamente tramontare la speranza in una organica pianificazione di area vasta, determinerebbe il rafforzamento di una miriade di aggregazioni territoriali subprovinciali, accompagnata da una quanto mai probabile espansione della spesa pubblica e dalla conseguente esplosione di spinte localistiche che determinerebbero una presumibile ingovernabilità del territorio e dilatebbero i tempi della ripresa economico e sociale, in particolare, nel Mezzogiorno.

Tale pluralità di aggregazioni, le cui competenze andrebbero viceversa progressivamente smantellate o, per lo meno, incisivamente razionalizzate quando non internalizzate in quelle provinciali, hanno determinato un doppio costo della politica: il primo, monetario, finalizzato a sostenere una classe politica in cerca di visibilità o di un sostegno economico personale vero e proprio, di mera sopravvivenza materiale, come accade frequentemente nel Mezzogiorno; il secondo, procedurale, in quanto moltiplica e rende inestricabile la catena dei controlli, appesantiti anche al solo scopo di enfatizzare una funzione amministrativa, che consenta di esplicitare un ruolo di pressione politica.

Solo per quanto attiene alle aree metropolitane, rimane urgente la soppressione dell'ordinaria forma di provincia, da convertire in città metropolitana con competenze in materia di governo del territorio maggiormente efficaci rispetto alle attuali, previa revisione dei confini, se necessaria, con redistribuzione e attribuzione di eventuali ambiti spaziali non metropolitani alle province contermini.

Una iattura sarebbe, infatti, la compresenza di una duplice autorità, provinciale e metropolitana, o la permanenza di amministrazioni provinciali a copertura delle esigue superfici territoriali residue.

È altresì evidente che, in tale ipotesi, il ruolo di coordinamento regionale, fra città metropolitane e restanti province, dovrà assumere un protagonismo più incisivo, almeno in una prima fase di avvio della istituzione dei nuovi enti, in attesa di un'autonoma maturazione di soddisfacenti livelli di governance interamministrativa.

### Le strategie neocentraliste

In origine, l'art. 117 della Costituzione repubblicana aveva assegnato alle regioni la competenza legislativa in urbanistica, anche se, nei fatti, il passaggio dei poteri fu perfezionato con grande ritardo, fra il 1970 e il 1977, residuando allo Stato centrale le sole funzioni di indirizzo e coordinamento.

I suddetti successivi passaggi di competenze ricomprendero non solo quanto regolamentato dalla legge 1150/1942, ma anche i *piani territoriali paesistici*, che la legge 1497/1939, cosiddetta *legge Bottai*, riservava alla tutela dello Stato.

Il DPR 8/1972 trasferì alle regioni redazione e approvazione dei *piani territoriali paesistici* e, successivamente, il DPR 616/1977 attribuì alle stesse «la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché la protezione dell'ambiente».

Le regioni acquisivano operativamente tali competenze in dialettica presenza dell'art. 9 della Costituzione che, fra i principi fondamentali dello Stato, sottolinea che «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», tant'è che, nel 1975, fu istituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, successivamente condizionato dall'istituzione del Ministero per l'Ambiente nel 1985, creandosi una oggettiva discrasia in una politica di tutela che avrebbe dovuto riguardare contestualmente sia i beni culturali sia i beni ambientali, attraverso la costituzione di un organismo ministeriale unitario.

La stagione devastante dei condoni edilizi, che tanto ha negativamente inciso sul paesaggio italiano, fu appena mitigata dalla legge 431/1985, detta *legge Galasso* dal nome del prestigioso storico napoletano che la ideò, che prescrisse alle regioni la tempestiva redazione di *piani territoriali paesistici o urbanistico-territoriali*, prevedendo, inoltre, la possibile sostituzione delle regioni inadempienti, di cui, fra le molte, fece le spese la sola Campania, fra il 1995 e il 1999.

Un primo flebile segnale di neocentralismo statale fu rappresentato dall'introduzione, nella suddetta legge, di un potere di annullamento dei decreti paesistici emanati dalle regioni o loro organismi delegati, posto in capo al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per il tramite delle Soprintendenze competenti per territorio.

Il Dlgs 112/1998, continuò l'opera di consolidamento del Ptcp, prevedendo, all'art. 57, che «La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale... assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempre che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti».

Lo stesso Dlgs 490/1999, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», conferma, all'art. 149, come siano le regioni a sottoporre «a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio... mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali». Inoltre, la pianificazione territoriale paesistica viene estesa alle aree appositamente vincolate ai fini paesistici, ma non obbligatoriamente a tutte; sono previsti i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni regionali; le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della pianificazione paesistica, rimangono di competenza dell'amministrazione centrale; le regioni e i comuni possono concordare con il ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

Ancora, la riforma del Titolo V della Costituzione, con legge 3/2001, assegna alle regioni il «governo del territorio», e riserva allo Stato la potestà esclusiva di legislazione su «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», lasciando, tuttavia, indeterminato il confine fra paesaggio e ambiente, forse anche per sostenere la separazione fra i due ministeri sino ad oggi competenti, che non si è riusciti ancora ad accorpate.

Nonostante un episodico interventismo dello Stato centrale, il complessivo impianto normativo così come evolutosi in oltre 60 anni, ha teso progressivamente a confermare la pianificazione territoriale paesistica nella competenza delle istituzioni decentrate.

È con il Dlgs 42/2004, cosiddetto *codice Urbani*, modificato dal successivo Dlgs 152/2006, che si segnala un'inversione netta di tendenza, introducendo primi distinguo e sbilanciamenti a favore della maggiore pre-

valenza della competenza dello Stato centrale rispetto alle regioni.

Inoltre, la dimensione territoriale e i contenuti del nuovo *piano paesaggistico*, così ridenominato, aumentano considerevolmente, sino a ricomprendere, tendenzialmente anche se mai precisato formalmente, gli interi ambiti regionali.

Il piano paesaggistico acquisisce “contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo” e non si limita, quindi, a supportare azioni di mera difesa e salvaguardia, come nella originaria tradizione.

Viene, infine, confermato e ulteriormente specificato che le regioni e i ministeri competenti “possono stipulare accordi per l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici”, stabilendo “il termine entro il quale è completata l’elaborazione d’intesa, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano”.

La riscrittura del Dlgs 42/2004, operata nel corso della XV legislatura parlamentare, ha portato ad uno schema di decreto legislativo, che il governo ha definitivamente approvato il 19/3/2008, che sancisce l’obbligatorietà dell’elaborazione congiunta ministero-regioni dei piani paesaggistici e, nonostante ciò, il parere delle Soprintendenze sulle trasformazioni edilizie, in zone protette, diventa preventivo e vincolante, anche se solo obbligatorio, qualora il ministero abbia già appurato la rispondenza degli strumenti urbanistici alle norme sulla tutela del paesaggio.

Si è inteso dilungarsi nella suesa posta ricostruzione storica per evidenziare un percorso che ha registrato un’evidente inversione di tendenza politica e culturale, peraltro trasversale alle compagini politiche, di opposta tendenza, che si sono avvicinati al governo del paese dall’inizio del decennio di avvio del XXI secolo, riscontrandosi una sorprendente continuità di intenti, probabilmente alimentata dalla burocrazia ministeriale e da taluni ambienti culturali, determinati a tracciare un percorso di lungo periodo. L’avvertito neocentralismo, tuttavia, non sarebbe particolarmente incidente sui destini della pianificazione territoriale di coordinamento provinciale qualora si limitasse a occupare uno spazio d’azione ristretto ai siti storicamente ritenuti di particolare interesse paesaggistico, in quanto emergenze di eccezionale pregio, al pari dei beni architettonici e monumentali tutelati dalla coeva legge 1089/1939. È altresì evidente che tale impostazione, che affonda le sue radici nell’idealismo del primo novecento, tanto influente da avere condizio-

nato financo il rude regime fascista, appare oggi del tutto inattuale, superata da una visione del paesaggio, quale espressione complessiva dell’ambiente antropizzato e naturale, che finisce col coincidere con il territorio tutto.

Ma allora il tentativo di riassumere consistentemente le competenze in materia di pianificazione paesaggistica finirebbe per riprendere, surrettiziamente e di fatto, anche quelle afferenti alla pianificazione territoriale, preconstituendo una strategia assolutamente inaccettabile per il suo contenuto antiregionalista, che contribuirebbe a indebolire ulteriormente l’autorevolezza e l’autonomia decisionale dell’ente provinciale.

### **Il nuovo piano territoriale di coordinamento provinciale**

Il XXVI Congresso 2008 dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, sancisce l’esigenza di approdare al *nuovo Piano*, partendo dalla iniziale proposta lanciata nel XXI Congresso di Bologna del 1995, con l’obiettivo di trarre un primo organico bilancio di quanto è avvenuto negli ultimi 12 anni e quanto sia cambiata la cultura e la pratica urbanistica nel nostro paese.

In tale periodo di tempo, si è avviata una seconda stagione riformatrice paragonabile alla prima fase fondativa delle autonomie regionali, iniziata nel 1970, che ha visto le regioni legiferare, ispirandosi ampiamente alle posizioni dell’INU, discostandosi più o meno consistentemente dalla legge quadro statale 1150/1942, ancora in vigenza.

Al *nuovo Piano* si ascrive anche la tipologia dei Ptcp provinciali, in forte evoluzione rispetto agli originari piani introdotti dall’art. 5 della richiamata legge 1150/1942, così come ridefiniti dalla successiva legge 142/1990 di riordino delle autonomie locali.

Il recente dibattito disciplinare ha individuato sei caratteri virtuosi che il nuovo Ptcp debba avere per essere riconosciuto nell’alveo della qualità e dell’innovazione.

Il *primo* attiene alla componente strutturale, articolata in termini strategici, non impegnativi se non quale verifica di coerenza interna ed esterna, verso i piani sovraordinati, e ricognitivi delle invarianti territoriali di lunghissimo periodo.

Il *secondo* comprende la lettura dei fenomeni di *metropolizzazione* e relative soluzioni rivolte al contenimento del consumo di suolo, nella sua insostenibile componente di *spreco*; ciò anche al di fuori delle presumibili aree metropolitane da istituire formalmen-

te, per le quali si dovranno considerare la specificità in merito alla natura e ai contenuti del piano della città metropolitana, che dovranno essere, a tal fine, reinterpretati.


Il *terzo* deve focalizzare la dimensione intermedia dell'area vasta, fra intercomunalità delle aree di stretta integrazione urbanistica e sistemi territoriali di sviluppo di ambito sub provinciale, attraverso l'introduzione guidata di momenti di governance, in grado di migliorare l'efficacia degli stessi processi di pianificazione.


Il *quarto* riguarda la componente operativa che, per ambiti specifici, possa prevedere un'attuazione direttamente prescrittiva sui piani comunali, oltre al recepimento dei vincoli ricognitivi.


Il *quinto* interviene sviluppando ipotesi di gestione intercomunale di alcune trasformazioni, in particolare derivanti da forme di negoziazione, tipiche della perequazione e compensazione territoriale o intercomunale, tese generalmente a implementare attività economiche e produttive.


Il *sesto*, affronta e tenta di risolvere l'appesantimento derivante dalla contestuale vigenza delle cosiddette *pianificazioni separate*, riconosciute quale elemento di forte contraddizione e di crisi per un efficiente governo del territorio, anche mettendo in essere procedure di copianificazione, ma solo se strettamente necessarie, in quanto sempre complesse e, purtroppo, spesso inestricabili.

Tab. 2.2 - Caratteri strutturali e pianificazione delle Province

PIEMONTE												Piano Territoriale/PT L.R. 56/77 Artt. 2,5-9
PROVINCE	Dens. Terr. Abit./Sup	Indice di Concentrazione Ab. Cap./Ab. Tot.	Reddito pro capite (milioni di €) Posizione	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			Piemonte	
				2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.		
Alessandria	1,21	0,21	21.142,70/37		2002						 <p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>	
Asti	1,42	0,34	19.605,30/54			2004						
Biella	2,05	0,25	21.271,50/36				<b>2006</b>					
Cuneo	0,83	0,10	23.441,50/18					2005				
Novara	2,67	0,29	22.606,60/21			2004						
Torino	<b>3,29</b>	<b>0,40</b>	23.769,40/15			2003						
Verbano-Cusio-Ossola	0,72	0,19	18.769,10/62					2004				
Vercelli	0,85	0,25	20.729,30/41					2004				

LOMBARDIA												Piano Provinciale di Coordinamento/PTCP L.R. 12/05 Artt. 15-18
PROVINCE	Dens. Terr. Abit./Sup	Indice di Concentrazione Ab. Cap./Ab. Tot.	Reddito pro capite (milioni di €) Posizione	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			Lombardia	
				2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.		
Bergamo	<b>3,84</b>	0,11	22.382,00/23			2004					 <p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>	
Brescia	2,50	0,16	22.492,20/22			2004						
Como	<b>4,44</b>	0,15	20.148,50/50				<b>2006</b>					
Cremona	1,98	0,20	22.013,80/28			2003						
Lecco	<b>4,01</b>	0,14	20.410,10/47			2004						
Lodi	2,75	0,20	20.515,80/45			2004						
Mantova	1,70	0,12	24.177,10/10			2003						
Milano	<b>19,61</b>	<b>0,34</b>	30.021,70/1			2003						
Pavia	1,76	0,14	20.220,90/49			2003						
Sondrio	0,56	0,12	19.422,90/56					2006				
Varese	<b>7,13</b>	0,10	22.029,00/27				<b>2007</b>					

LIGURIA												Piano Provinciale di Coordinamento/PTCP L.R. 36/97 Artt. 17-23
PROVINCE	Dens. Terr. Abit./Sup	Indice di Concentrazione Ab. Cap./Ab. Tot.	Reddito pro capite (milioni di €) Posizione	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			Liguria	
				2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.		
Genova	<b>4,83</b>	<b>0,69</b>	20.875,00/39			2005					 <p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>	
Imperia	1,88	0,19	21.063,40/38					2003				
La Spezia	2,53	<b>0,43</b>	20.126,90/51			2005						
Savona	1,83	0,22	21.694,20/30			2005						



VENETO											Piano Provinciale di Coordinamento/PTCP L.R. 11/04 Artt. 12-23
PROVINCE	Dens. Terr. Abit./Sup	Indice di Concentrazione Ab. Cap./Ab. Tot.	Reddito pro capite (milioni di €) Posizione	PIANIFICAZIONE vigente al			PIANIFICAZIONE in itinere				
				2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Belluno	0,58	0,17	25.069,50/7						•		<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Padova	<b>4,19</b>	0,23	21.647,60/32					2006			
Rovigo	1,37	0,21	19.794,40/53						•		
Treviso	<b>3,46</b>	0,10	23.048,40/20						•		
Venezia	<b>3,40</b>	<b>0,32</b>	24.013,50/13						•		
Verona	2,82	<b>0,30</b>	22.375,10/24						•		
Vicenza	<b>3,10</b>	0,14	23.467,20/17					2006	•		


FRIULI V. GIULIA											Piano Provinciale di Coordinamento/PTCP L.R. 52/91 Artt. 23-28
PROVINCE	Dens. Terr. Abit./Sup	Indice di Concentrazione Ab. Cap./Ab. Tot.	Reddito pro capite (milioni di €) Posizione	PIANIFICAZIONE vigente al			PIANIFICAZIONE in itinere				
				2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Gorizia	<b>3,03</b>	0,26	22.041,40/26						•		<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Pordenone	1,39	0,17	21.651,00/31								
Udine	1,08	0,18	21.323,60/35								
Trieste	<b>11,16</b>	<b>0,87</b>	21.810,30/40						•		

EMILIA ROMAGNA											Piano Provinciale di Coordinamento/PTCP L.R. 20/00 Artt. 26-27
PROVINCE	Dens. Terr. Abit./Sup	Indice di Concentrazione Ab. Cap./Ab. Tot.	Reddito pro capite (milioni di €) Posizione	PIANIFICAZIONE vigente al			PIANIFICAZIONE in itinere				
				2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Bologna	2,58	<b>0,39</b>	26.860,00/3			2004					<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Ferrara	1,34	<b>0,38</b>	20.543,80/43			2003					
Forlì - Cesena	1,59	<b>0,55</b>	23.776,20/14				<b>2006</b>				
Modena	2,49	0,27	26.640,00/4	1999							
Parma	1,23	<b>0,42</b>	25.171,70/6			2003					
Piacenza	1,07	<b>0,36</b>	21.471,00/34	2000							
Ravenna	2,01	<b>0,40</b>	23.498,20/16				<b>2006</b>				
Reggio Emilia	2,19	<b>0,32</b>	24.178,70/9	1999							
<b>Rimini</b>	5,51	<b>0,47</b>	24.063,50/12		2001						

<b>TOSCANA</b>											Piano Provinciale di Coordinamento/PTCP L.R. 1/05 Art. 9
<b>PROVINCE</b>	Dens. Terr. Abit./Sup	Indice di Concentrazione Ab. Cap./Ab. Tot.	Reddito pro capite (milioni di €) Posizione	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			<b>Toscana</b>
				2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Arezzo	1,04	0,28	20.302,20/48	2000							<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Firenze	2,76	<b>0,38</b>	25.390,20/5	1998							
Grosseto	0,49	<b>0,35</b>	18.958,80/60	1999							
Livorno	2,78	<b>0,48</b>	20.488,80/46	1998							
Lucca	2,16	0,21	20.646,00/42	2000							
Massa Carrara	1,74	<b>0,67</b>	17.735,00/64			2005					
Pisa	1,64	0,22	20.534,40/44				<b>2006</b>				
Pistoia	2,92	<b>0,31</b>	19.876,30/52		2002						
Prato	<b>6,71</b>	<b>0,76</b>	22.239,40/25			2003					
Siena	0,69	0,20	21.827,10/29	2000							

<b>UMBRIA</b>											Piano Provinciale di Coordinamento/PTCP L.R. 28/95 Artt. 12-19
<b>PROVINCE</b>	Dens. Terr. Abit./Sup	Indice di Concentrazione Ab. Cap./Ab. Tot.	Reddito pro capite (milioni di €) Posizione	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			<b>Umbria</b>
				2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Perugia	1,02	0,25	19.463,00/55		2002						<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Terni	1,07	<b>0,48</b>	19.043,80/58			2004					

<b>MARCHE</b>											Piano Provinciale di Coordinamento/PTCP L.R. 34/92 Artt. 12-13, 25
<b>PROVINCE</b>	Dens. Terr. Abit./Sup	Indice di Concentrazione Ab. Cap./Ab. Tot.	Reddito pro capite (milioni di €) Posizione	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			<b>Marche</b>
				2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Ancona	2,41	0,22	21.499,10/33			2003					<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Ascoli Piceno	1,83	0,13	18.951,20/61		2002						
Macerata	1,14	0,13	19.118,80/57	2001							
Pesaro Urbino	1,28	0,25	18.985,30/59	2000							



LAZIO											Piano Territoriale Generale Provinciale/PTGP L.R. 34/92 Artt. 12-13, 25
Dens. Terr.	Indice di Concentrazione	Reddito pro capite (milioni di €)	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere				
PROVINCE	Abit./Sup	Ab. Cap./Ab. Tot.	Posizione	2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Frosinone	1,52	0,10	16.527,40/68				<b>2006</b>				<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Latina	2,35	0,22	18.540,00/63						•		
Rieti	0,56	<b>0,30</b>	16.110,20/71					2005			
Roma	<b>7,50</b>	<b>0,67</b>	24.524,70/8								
Viterbo	0,84	0,20	16.178,20/69					2007	•		


ABRUZZO											Piano Terr. di Coordinamento Provinciale/PTCP - L.R. 18/83 - 70/95 Artt. 7-8
Dens. Terr.	Indice di Concentrazione	Reddito pro capite (milioni di €)	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere				
PROVINCE	Abit./Sup	Ab. Cap./Ab. Tot.	Posizione	2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Chieti	1,51	0,14	17.276,80/65		2002						<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
L'Aquila	0,61	0,24	15.984,60/72		2001						
Pescara	2,55	<b>0,39</b>	16.710,00/67		2001						
Teramo	1,55	0,18	16.123,40/70		2001						

CAMPANIA											Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale/PTCP - L.R. 16/04 Art. 18
Dens. Terr.	Indice di Concentrazione	Reddito pro capite (milioni di €)	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere				
PROVINCE	Abit./Sup	Ab. Cap./Ab. Tot.	Posizione	2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Avellino	1,57	0,13	13.892,50/81						•		<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Benevento	1,39	0,22	13.418,50/86						•		
Caserta	<b>3,38</b>	0,09	12.470,80/96						•		
Napoli	<b>26,33</b>	<b>0,32</b>	12.649,50/93					2007			
Salerno	2,22	0,12	13.864,50/82						•		

<b>MOLISE</b>											La regione Molise non dispone di legge quadro per il governo del territorio
	Dens. Terr.	Indice di Concentrazione	Reddito pro capite (milioni di €)	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			
PROVINCE	Abit./Sup	Ab. Cap./Ab. Tot.	Posizione	2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Campobasso	0,79	0,22	15.394,40/74						•		<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Isernia	0,58	0,24	16.906,50/66								

<b>PUGLIA</b>											Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale/PTCP - L.R. 20/01 Artt. 6-7
	Dens. Terr.	Indice di Concentrazione	Reddito pro capite (milioni di €)	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			
PROVINCE	Abit./Sup	Ab. Cap./Ab. Tot.	Posizione	2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Bari	3,11	0,20	13.714,00/83								<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Brindisi	2,19	0,22	13.442,70/85						•		
Foggia	0,95	0,23	11.309,70/102						•		
Lecce	2,93	0,12	12.125,20/97						•		
Taranto	2,38	<b>0,34</b>	13.342,80/89						•		

<b>BASILICATA</b>											Piano Strutturale Provinciale/PSP L.R. 23/99 Art. 13
	Dens. Terr.	Indice di Concentrazione	Reddito pro capite (milioni di €)	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			
PROVINCE	Abit./Sup	Ab. Cap./Ab. Tot.	Posizione	2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
Matera	0,59	0,29	13.689,90/84						•		<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Potenza	0,59	0,18	15.113,70/75						•		



CALABRIA	Dens. Terr.	Indice di Concentrazione	Reddito pro capite (milioni di €)	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale/PTCP - L.R. 19/02 Art. 18
	Abit./Sup	Ab. Cap./Ab. Tot.	Posizione	2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
<b>PROVINCE</b>											
Catanzaro	1,53	0,26	13.386,00/88						•		<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Cosenza	1,09	0,10	12.052,60/98						•		
Crotone	1,00	<b>0,35</b>	11.195,70/103						•		
Reggio Calabria	1,77	<b>0,33</b>	12.749,70/92						•		
Vibo Valentia	1,47	0,20	12.616,70/94			2004					

SICILIA	Dens. Terr.	Indice di Concentrazione	Reddito pro capite (milioni di €)	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			Piano Territoriale Provinciale/PTP L.R. 9/86-48/92 Art. 12
	Abit./Sup	Ab. Cap./Ab. Tot.	Posizione	2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
<b>PROVINCE</b>											
Agrigento	1,50	0,03	11.895,00/99						•		<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Caltanissetta	1,28	0,22	11.572,70/100						•		
Catania	<b>3,03</b>	0,28	13.387,50/87						•		
Enna	0,68	0,16	11.357,70/101						•		
Messina	2,01	<b>0,37</b>	13.933,00/80						•		
Palermo	2,49	<b>0,54</b>	12.597,60/95						•		
Ragusa	1,92	0,23	14.396,90/77			2003					
Siracusa	1,89	<b>0,31</b>	14.300,60/78						•		
Trapani	1,77	0,16	12.855,60/91						•		

SARDEGNA	Dens. Terr.	Indice di Concentrazione	Reddito pro capite (milioni di €)	PIANIFICAZIONE vigente al				PIANIFICAZIONE in itinere			Piano Urbanistico Provinciale/PUP L.R. 45/89 Artt. 16-17
	Abit./Sup	Ab. Cap./Ab. Tot.	Posizione	2000	2002	2005	2007	Adot.	Red.	Inc.	
<b>PROVINCE</b>											
Cagliari	1,21	0,29	14.457,80/76		2002						<p>1-Sviluppo / 2-Dotazione infrastrutturale 3-Coesione istituzionale / A-Pianificazione B-Dotazione ambientale / C-Coerenza strutturale</p>
Carbonia-Iglesias*	0,88	<b>0,44</b>									
Medio Campidano*	0,68	0,22									
Nuoro	0,41	0,23	13.170,60/90			2004					
Ogliastra*	0,31	0,28									
Olbia - Tempio*	0,43	<b>0,44</b>									
Oristano	0,55	0,20	14.076,60/79				2005				
Sassari	0,78	<b>0,39</b>	15.670,20/73			2006					

\* Province Istituite nel 2005

In grassetto gli Indici di Concentrazione maggiori di 0,30 e le Densità superiori a 3 n. ab./sup. provincia